

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 4

SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE

PARTE GENERALE

IL presente Capitolato indica i requisiti minimi del Servizio che le offerte devono comunque garantire.

Art. 1 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato speciale si intende:

Per "impresa" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" "esecutore": l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto.

Per "stazione appaltante", "SA", "amministrazione", "Consorzio", "SDS" "ente": la Società della Salute Pistoiese che affida l'esecuzione del servizio dettagliato nel presente Capitolato.

Per "Capitolato": il presente atto.

Fino alla completamento dell'assegnazione delle funzioni alla Società della Salute, le attività di controllo e verifica delle prestazioni saranno svolte da ciascun Comune per le prestazioni eseguite a favore di propri residenti.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di un servizio educativo nelle diverse articolazioni descritte nella Parte Speciale.

Art. 3 Durata

Il servizio ha durata quadriennale, inizia il 1/07/2018 e termina il 30/06/2022

Art. 4

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento

- a) In caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:
- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla Società della Salute pistoiese;
- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto dei seguenti parametri:
 - indice ISTAT FOI
 - rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno di validità del presente appalto;

- b) per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi economici o tecnici (quali il rispetto dell' interoperabilità tra servizi esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e sempreché per la Società della Salute comporti notevole disguido o una consistente duplicazione dei costi;
 - La modifica contrattuale non deve comunque eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.
- c) Nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la SDS (c.d. varianti in corso d'opera) e la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- d) Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la Società della Salute pistoiese aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;
- e) Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori ad un quinto dell'importo contrattuale iniziale (IVA esclusa)
- f) In caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte l'esecuzione del servizio se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e sempreché sia al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto. Tuttavia la

modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Art. 5

Condizioni generali dell'appalto

- 1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il prezzo di aggiudicazione, tutti gli oneri, rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative alle norme di riferimento vigenti per il settore di cui trattasi;
- 2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
- 3. Le prestazioni contrattuali dovranno obbligatoriamente essere conformi alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nel presente capitolato come livelli minimi di qualità.

Art. 6 Personale

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell'offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

Tutte le prestazioni, le attività e le iniziative attuative del servizio saranno effettuate dall'aggiudicatario tramite personale coperto dalle assicurazioni di legge. Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme di in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Trattandosi di servizio sociale è consentito l'apporto di personale volontario che dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi della normativa vigente.

Gli addetti al servizio, fermi restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio e l'obbligo della fattiva collaborazione nei confronti del competente Servizio comunale, presteranno il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso Consorzio e risponderanno all'appaltatore.

Per l'espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato, il personale della ditta appaltatrice dovrà essere inquadrato, in base alle mansioni svolte, al corrispondente livello retributivo, previsto dal vigente CCNL di categoria ed essere in possesso del titolo di studio e/o qualifica minimo richiesto per l'inquadramento.

Il personale fornito dall' aggiudicatario dovrà essere formato ed aggiornato.

L'impresa è tenuta inoltre ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

L'impresa aggiudicataria garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati l'Impresa s'impegna ad assicurare la continuità del rapporto operatore/servizio assegnato per l'intera durata del periodo di vigenza del contratto; l'impresa gestisce autonomamente i turni di lavoro e garantisce altresì la sostituzione tempestiva di operatori assenti con altro personale di pari qualità professionale.

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale adeguato utilizzando, tra l'altro, il cartellino di riconoscimento ben visibile.

L'impresa si impegna a sostituire, a richiesta scritta dell'Ente, gli operatori in caso di verificata

inidoneità allo svolgimento dei compiti assegnati ovvero di verificato e reiterato comportamento scorretto e lesivo degli interessi dell'utenza nell'espletamento del servizio. Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo e/o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l'Ente ed il personale dell'Impresa, la quale solleva l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata

Il personale dell'aggiudicatario è tenuto nello specifico:

- al rispetto della persona, nel suo insieme
- a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
- al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- a un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà della SDS chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali, sulla base di comprovate prove rispetto agli episodi contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale gli stessi avranno diritto a presentare motivazioni e spiegazioni al Comune di Pistoia rispetto a quanto contestato.

Art. 7

Altro personale

E' ammesso l'inserimento di tirocinanti e di personale con progetto di servizio civile. Entrambi possono operare in affiancamento al personale dell'appaltatore addetto all'esecuzione del servizio e non in sostituzione, salvo che per eventuali servizi aggiuntivi offerti nel progetto di gara.

Tutti gli obblighi assicurativi sono a carico dell'appaltatore.

Art. 8 Penalità

Nel caso si verificassero inadempimenti relativi a ritardi, deficienze o irregolarità nello svolgimento delle attività, a qualunque titolo imputabile all'appaltatore e che non determini, per portata e gravità la risoluzione del presente contratto, comporterà l'applicazione di una penale fino ad un massimo di $\, \in \, 500,00.$

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento.

- Per la mancata sostituzione del personale
- Per l'eventuale interruzione o riduzione del Servizio senza una giustificata motivazione concordata con l'affidatario.
- Per il comportamento scorretto delle figure professionali configurate all'interno del team operativo.
- In caso di mancata trasmissione dei report relativi alle attività svolte
- In caso di mancata trasmissione della relazione richiesta dal capitolato
- Per la mancata produzione della documentazione richiesta dal presente atto che consenta al Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali la verifica annuale delle attività svolte.
- Per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
- Per la messa in atto di azioni che potrebbero arrecare un danno all'immagine dell'Amministrazione Pubblica.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all'Amministrazione comunale oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

Art. 9

Divieto di subappalto

E' vietato subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto della presente gara.

Art. 10

Risoluzione del contratto per inadempimento

L'Amministrazione comunale ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

Sicurezza del Lavoro

L'Amministrazione comunale prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

- 1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- 2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
- 3. la redazione del documento di valutazione dei rischi:
- 4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Questa A.C. provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti materia di controllo.

L'Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008.

Art. 12

Controversie – Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

Art. 13 Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e dal contratto e:

- in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico (es: assenza o riduzione di risorse economiche per il finanziamento del servizio);
- nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di cui al presente capitolato, la centrale di committenza Consip SpA stipuli convenzione per il servizio oggetto del presente capitolato con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999. In tali casi il Comune applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) per i rischi derivanti dal presente appalto.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
 - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 2.500.000,00 unico per sinistro
 - ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00
- II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
 - ✓ organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere;
 - ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- ✓ l'Amministrazione Comunale sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti o coperti parzialmente dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'Amministrazione Comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

Art. 15

Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi si riferiscono a forniture di servizi prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamento – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura.

La fattura dovrà inoltre riportare l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell'effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

All'appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo mensile corrispondente al numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte moltiplicato per il costo orario di aggiudicazione, la fatturazione dovrà essere emessa mensilmente.

Il costo del coordinamento è compreso nel costo orario dell'operatore.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture. Ogni fattura dovrà essere corredata da un resoconto/report delle ore effettuate, redatto secondo le modalità richieste dalla SDS.

Prima della liquidazione di ogni fattura, l'Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

Il prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Nelle more del completamento del percorso per la piena operatività della Società della Salute pistoiese, potrà essere richiesto di fatturare le prestazioni a ciascun Comune, anziché *in toto* al Consorzio.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- c. la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

6

- e. Il Comune di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

 In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.
- f. soggetto attivo del trattamento dati è il Dirigente del Servizio Sviluppo economico e Politiche sociali.

Art. 17

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

L'aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 35 "Trattamento dei dati personali", l'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 18 Trasparenza

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente, con la presentazione dell'offerta:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione:
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini:
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola della dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Art. 19 Cessione del credito

In caso di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà la disposizione prevista all'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 Graduatoria

In caso di risoluzione anticipata del contratto, ovvero in caso di mancata stipula del contratto (ad esclusione della mancata stipula per mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016) con la ditta risultata aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere se procedere all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria oppure se procedere ad indizione di nuova gara.

Opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016

L'aggiudicatario, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 22

Contratto - Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, nella sede del Comune di Pistoia.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti allegati.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto

Art. 23

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

PARTE SPECIALE

Art. 24 Oggetto e finalità del servizio

Il servizio educativo ai minori è un servizio attraverso il quale i Comuni adempiono da un lato al compito di sostenere e tutelare i minori residenti appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale ovvero con insufficienti risorse sotto il profilo della responsabilità genitoriale, dall'altro favoriscono il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del contesto familiare. La finalità del servizio è quella, dunque, di indirizzare gli interventi socio-educativi a supporto della relazioni familiari in cui il minore è inserito e, in particolare, curare le modalità con cui i genitori esprimono le proprie funzioni educative, dalle quali è convinzione che le espressioni del disagio prendano origine.

La famiglia, o meglio le relazioni familiari, diventano il perno attorno al quale si snodano interventi pluridisciplinari integrati fra loro; di questi ultimi, l'intervento socio-educativo finalizzato anche al recupero della funzionalità e della crescita evolutiva del minore disabile è quello che consente di orientare percorsi e modulare il rapporto genitori e figli, ed inoltre avere la possibilità di supportare le dinamiche familiari qualora diventino pregiudizio per il minore.

Il servizio Educativo Domiciliare ha come finalità principale quella di creare le condizioni socio educative ed ambientali per sostenere la crescita dei minori in situazioni familiari e sociali difficili, a volte conflittuali, evitandone l'allontanamento e promuovendo le risorse positive presenti nel suo contesto di vita.

L'obiettivo generale del servizio è la promozione della "salute" vale a dire il sostegno di modalità e risorse che rappresentino un incremento delle possibilità e competenze di gestione della situazione da parte del minore e della famiglia e, dunque, forniscano maggiori garanzie di sviluppo personale ed un eventuale progressivo "svincolo" rispetto all'intervento delle istituzioni, modificando ciò che è considerato problematico dai soggetti coinvolti, nonché rilevato dal Servizio Sociale Professionale come pregiudiziale rispetto allo sviluppo del minore.

In quest'ottica occorre evitare sia che le situazioni peggiorino negli aspetti di rischio e pregiudizio, portando a configurare interventi di allontanamento o addirittura di sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale, sia che il minore sia "etichettato" e si identifichi con il ruolo di "utente del Servizio Sociale", con cronicizzazione della presa in carico.

Il servizio di cui al presente capitolato, nella varie modalità di svolgimento previste, deve concorrere ad evitare il ricorso all'inserimento dei minori in strutture residenziali.

La finalità da perseguire è quella di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie con gravi problemi sociali al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei minori dal nucleo familiare d'origine,

tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei minori stessi nel costruire l'analisi e la risposta ai loro bisogni.

Se il minore ha "diritto ad una famiglia" e prioritariamente "di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" è necessario definire prospettive etiche, politiche e progettuali capaci, nello stesso tempo, di promuovere forme di cura sia dei minori che delle loro famiglie. Crescere in un ambiente familiare sano, tutelante, capace di cura non è una possibilità offerta al minore, ma un suo diritto.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

- 1. Garantire al minore la permanenza nella propria famiglia rinforzando le risorse affettive ed educative dei genitori;
- 2. Evitare l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita, familiare, scolastico e sociale;
- 3. Aiutare la famiglia a scoprire e rivalutare le proprie risorse, attuando un sostegno che non sia sostitutivo né disconfermante;
- 4. Prevenire e contrastare situazioni di maltrattamento e/o mancanza di cure, tutelando il minore nel suo diritto ad essere ascoltato non soltanto nei suoi bisogni primari;
- 5. Superare l'inserimento in strutture residenziali, attraverso l'implementazione di un approccio intensivo, multidisciplinare e flessibile di presa in carico del nucleo familiare già durante la fase di indagine valutativa;
- 6. Affiancare il minore nel suo processo di crescita, risolvendo eventuali situazioni di solitudine o di mancanza di stimoli culturali che possono invalidare il suo percorso formativo, tutelando il diritto all'educazione scolastica, alla socializzazione, all'integrazione nel contesto comunitario di riferimento;
- 7. Sviluppare nel minore, in base all'età e al grado di maturità, la consapevolezza delle proprie risorse e la crescita di fiducia in se stessi, lo sviluppo ai autotutela e di progettualità personale, l'acquisizione di abilità alla vita sociale e di capacità funzionali e sociali.

Il Servizio si articola attraverso le seguenti modalità che devono svilupparsi, di norma, <u>per un periodo predefinito</u>:

- Servizio educativo domiciliare a minori in condizioni di disagio sociale e familiare (S.E.D.A.M.): questo servizio si configura come intervento con finalità promozionali e preventive e si pone nella direzione di promuovere la crescita e il benessere globale del minore all'interno del proprio contesto familiare e nel proprio territorio, soprattutto in periodi di disagio. Il servizio ha una durata temporalmente limitata. Per ciascun minore viene stabilito un monte orario settimanale da seguire, che indicativamente non potrà superare le 8 ore settimanali. In casi eccezionali potrà essere autorizzato un monte orario superiore, per periodi di tempo limitati ed in situazioni di particolare gravità. I casi dovranno essere adeguatamente motivati.
- Servizio educativo familiare (S.E.F.): quando, su valutazione del Servizio Sociale Professionale, sia ritenuto prioritario valorizzare e sostenere le risorse genitoriali, promuovendo un processo di responsabilizzazione del ruolo ai fini dell'acquisizione/potenziamento delle necessarie competenze. Il servizio ha una durata temporalmente limitata, di norma non superiore a 6 mesi. Per ciascuna famiglia viene stabilito un monte orario settimanale da seguire, che indicativamente non potrà superare le 3 ore settimanali. In casi eccezionali potrà essere autorizzato un monte orario superiore, per periodi di tempo limitati ed in situazioni di particolare gravità. I casi dovranno essere adeguatamente motivati.

Art.25 Destinatari

Destinatari del servizio sono minori da 0 a 18 anni (anche in condizione di disabilità psichica, fisica e sensoriale) e loro famiglie, residenti nei Comuni di Pistoia, Montale, Serravalle Pistoiese, Marliana. Il servizio è prorogabile fino al compimento del 21esimo anno, nell'ambito di progetti di prosieguo

amministrativo, su disposizione dall'Autorità Giudiziaria.

Il servizio viene svolto i favore dei minori, individuati dal Servizio Sociale Professionale o segnalati dall'Autorità Giudiziaria, presso le sedi ed i luoghi più idonei ed opportuni in base alle finalità del progetto educativo.

Gli interventi di seguito descritti sono attivabili anche per i minori con lo status di "minori stranieri non accompagnati" affidati a parenti, come supporto al percorso di autonomia personale attraverso l'attuazione di interventi socio-educativi definiti dal Servizio Sociale Professionale con la collaborazione della famiglia affidataria.

Art.26 Luogo di esecuzione

Gli interventi si svolgono principalmente presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale del minore e del nucleo familiare di riferimento, nel territorio dei Comuni indicati, senza escludere la possibilità di essere estesi al di fuori dell'ambito familiare e/o in ambiti territoriali esterni ai Comune in questione quando ciò sia determinato da esigenze relative al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto personalizzato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di locali idonei per lo svolgimento delle attività rivolte a piccoli gruppi di minori e per i gruppi di famiglie.

Art.27 Descrizione delle prestazioni richieste

Nello specifico del presente capitolato, il Servizio di Educativa ai minori comprende attività domiciliari da erogarsi in prestazioni orarie in riferimento al bisogno degli utenti secondo il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) concordato con la famiglia e con gli altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori.

Le modalità di svolgimento del servizio dovranno tenere conto della complessità socio/relazionale nella quale lo stesso si inserisce e dovranno essere garantiti i seguenti interventi, prestazioni e attività:

> SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE E FAMILIARE (S.E.D.A.M.)

Gli interventi da realizzare riguardano:

- A) Interventi di sostegno socio-educativo in favore del minore e di supporto alla relazione genitori-figli. Questo servizio affronta i problemi ed il disagio dei minori e promuove le capacità educative della famiglia quando, su indicazione del Servizio Sociale Professionale, le problematiche del caso specifico portino a ritenere opportuno un approccio personalizzato;
- B) Attività di accompagnamento e socializzazione del minore finalizzate al miglioramento delle relazioni con i coetanei e gli adulti di riferimento e allo sviluppo di comportamenti idonei, allo scopo di favorirne l'autonomia personale, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- C) Su richiesta anche partecipazioni agli incontri d'équipe, con i referenti scolastici e con i referenti dei contesti formativi-educativi di riferimento dei minori;

Sono richieste prestazioni finalizzate sia all'attuazione del progetto per il minore e per la sua famiglia, sia alla collaborazione con il Servizio Sociale professionale, secondo la seguente elencazione:

- 1) Per ogni singolo caso, sulla base della programmazione di competenza del Servizio Sociale professionale, l'educatore deve curare lo sviluppo delle attività previste e degli interventi finalizzati a realizzare gli obiettivi indicati dal Servizio stesso e di seguito elencati:
 - Organizzazione/attuazione di interventi educativi a favore del minore;
 - Interventi educativi atti a superare le difficoltà scolastiche;
 - Collegamento tra famiglia, scuola, servizi quando previsto nel programma personalizzato;
 - Particolare supporto e attenzione da parte degli educatori verso competenze educative dei genitori;

• Attività di tutoring direttamente orientate al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale e il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale;

L'educatore dovrà essere in grado di svolgere con competenza tutte le prestazioni sopra elencate.

- 2) Osservazione ed analisi dei comportamenti ed atteggiamenti del minore e della famiglia, con riferimento agli obiettivi determinati dal Servizio Sociale professionale per la predisposizione del programma di intervento personalizzato;
- 3) Presentazione al Servizio Sociale Professionale degli elementi utili alla valutazione dell'andamento dell'intervento in relazione alle verifiche periodiche previste dal programma.

> SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (S.E.F.)

Il sostegno educativo alla famiglia consiste nel fornire supporto e consulenza ai genitori nello svolgimento delle loro funzione educativa nei riguardi dei loro figli. Il lavoro socio-educativo con le famiglie deve mirare al raggiungimento di nuovi atteggiamenti e comportamenti di tutti i membri del nucleo familiare, favorendo un rapporto dialogico sulla "quotidianità vissuta" che permetta la crescita delle opportunità per la famiglia ed i singoli componenti. L'intervento, di tipo educativo – pedagogico, affianca i genitori nelle situazioni quotidiane e prende in considerazione comportamenti e rapporti familiari per aiutarli a saper cogliere i bisogni dei figli e a rispondervi adeguatamente, per migliorare la qualità delle cure e delle relazioni familiari, sostenendo l'autostima e la fiducia in sé stessi.

L'esecutore del servizio deve fornire adeguate prestazioni di sostegno familiare con operatori di ambo i sessi in grado di utilizzare strategie di consueling.

Art. 28 Attività di supervisione

Il soggetto aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione un'attività di sostegno psicologico e supervisione a favore degli educatori impegnati nei suddetti servizi.

Inoltre, a richiesta, la stessa figura potrà supportare l'equipe educatore/assistente sociale nelle decisioni su casi particolarmente complessi.

Detta figura di supervisore dovrà essere in possesso di una delle seguenti lauree: Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo dei servizi per i minori.

Art. 29

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio viene espletato mediante l'attuazione di interventi di natura socio-educativa, che possono venire svolti presso il domicilio del minore o altre sedi, secondo le finalità che si intendono raggiungere con l'attuazione del Progetto. Sono ammesse trasferte fuori dal territorio in occasione di eventi particolari ed a condizione che le stesse rientrino nelle finalità previste dal Progetto Educativo e siano preventivamente autorizzate. Il servizio è attivato secondo orari, frequenza e durata personalizzati e stabiliti dal Servizio Sociale Professionale sulla base delle necessità proprie del progetto educativo individuale di ciascun minore. L'attività sarà sospesa nei giorni segnati in rosso sul calendario e per una settimana nel mese di agosto. Il servizio si svolge dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato. Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi ad effettuare gli interventi per ciascun utente, secondo le indicazioni qualitative e quantitative decise dalla programmazione del lavoro effettuata dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 30 Personale

Al fine di agevolare l'esecuzione del servizio e favorire i diretti rapporti fra il soggetto aggiudicatario e la Società della Salute Pistoiese (oppure con i Comuni), il soggetto aggiudicatario individua un Coordinatore responsabile per la gestione dei rapporti con l'ente pubblico nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione tale figura e a comunicare per iscritto il nominativo ed il numero telefonico del Coordinatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore incaricato per qualsivoglia ragione, il soggetto aggiudicatario deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione comunicandone per iscritto il nominativo all'Amministrazione.

Il Coordinatore_assicura il regolare svolgimento del servizio e rappresenta la figura di raccordo con il Referente della SdS Pistoiese (oppure con i comuni) assicurando lo svolgimento delle prestazioni a favore dei minori dal punto di vista tecnico-organizzativo. Tra le varie mansioni, organizza l'attività degli operatori e le sostituzioni ove necessarie e dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento delle varie tipologie di servizi sopra descritti. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni fatte dall'Amministrazione al rappresentante designato si intendono come presentate direttamente all'Impresa.

Il soggetto aggiudicatario assume direttamente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, il personale necessario per la gestione dei servizi. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto. Il soggetto aggiudicatario adotta inoltre tutte le misure volte a:

- assicurare la continuità dello stesso operatore per ogni singolo progetto educativo, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni ecc.);
- assicurarsi che il personale tenga un comportamento corretto e responsabile durante l'espletamento del servizio e dovrà essere disposta l'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- garantire la continuità del servizio in tutto l'arco dell'anno, prevedendo la sostituzione del personale assente entro 48 ore;
- garantire la partecipazione dei propri operatori a momenti formativi, organizzati sia all'interno che all'esterno, relativi all'oggetto del presente capitolato.

Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, indicando il nominativo, la qualifica ed un recapito telefonico, allegando il curriculum vitae di ciascuno.

Detto elenco dovrà essere aggiornato costantemente.

Ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, la stazione appaltante richiede al soggetto aggiudicatario il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostituitivi, per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiese 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrorazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Il soggetto aggiudicatario si impegna, inoltre, a:

- non variare le figure professionali indicate prima della stipulazione del contratto; in caso di avvicendamento per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto aggiudicatario, il personale dovrà essere sostituito con altro con caratteristiche equivalenti, mantenendo, per tutta la durata del contratto, le figure professionali indicate nell'offerta tecnica, in riferimento alle posizioni funzionali di organigramma;
- procedere in caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a comunicare il
 nominativo del nuovo operatore alla stazione appaltante che deve essere messa in condizione di
 verificare la sussistenza dei requisiti del candidato previsti dal presente capitolato del candidato e
 approvare per iscritto il nominativo proposto;
- sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati-

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'operato del proprio personale, comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

Al personale devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il soggetto aggiudicatario garantisce l'assolvimento degli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi genere comunque previsti dalla normativa vigente in materia.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale addetto al servizio, applicando le norme di tutela, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Tutto il personale adibito deve essere professionalmente preparato a conoscere le norme di sicurezza e di prevenzione.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale è preposto, la SdS Pistoiese (oppure i singoli Comuni) si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale quando ritenuto non idoneo o inadatto al servizio, anche sotto il profilo di un equilibrato e corretto rapporto con l'utenza. In tale caso il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere con urgenza a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la SdS Pistoiese (e per i Comuni). Tutte le prestazioni dovranno essere svolte mediante l'impiego di personale avente, quale requisito minimo, la qualifica di Educatore

Gli operatori rispondono del loro operato esclusivamente al soggetto aggiudicatario. Tutto il personale dovrà possedere i requisiti di idoneità fisica alle mansioni.

Sistema di rilevazione presenze del personale

L'aggiudicatario deve rilevare la presenza in servizio del personale tramite timbratura elettronica con possibilità di accesso in tempo reale da parte dell'ente committente.

Art. 31 Sciopero e mancata prestazione del servizio

In materia di scioperi si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 32 Sede operativa e organizzazione

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara, di una sede operativa posta nel Comune di Pistoia. La sede operativa deve essere dotata di almeno una postazione di lavoro con connessione internet oltre che di una linea telefonica.

Art. 33 Qualità del servizio - Formazione

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato per eventuali problemi legati al personale (assenze, sostituzioni, etc). In caso di malattia superiore a 10 giorni di calendario, ferie o altro impedimento, dovranno essere individuati altri idonei operatori per rispettare le condizioni previste dal presente capitolato. L'individuazione dell'operatore avrà luogo tenuto conto della complessità e della tipologia della situazione familiare e personale del minore e sarà concordata con l'Assistente Sociale referente del caso.

La SdS Pistoiese (o i Comuni) sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio e della sua efficacia con l'utente e la famiglia.

Il soggetto aggiudicatario garantisce l'attivazione di opportuni percorsi di formazione e aggiornamento realizzati a propria cura e spese a favore della totalità degli educatori impegnati nel servizio.

Art. 34 Proposta di attivazione dell'intervento e autorizzazione alla spesa

L'Assistente Sociale referente del caso redige una relazione – progetto iniziale contenente ogni notizia utile ad attivare l'intervento:

- informazioni biografiche e notizie sul contesto socio-familiare e ambientale;
- motivazione dell'intervento;
- obiettivi da perseguire;
- indicazione delle risorse territoriali con cui si intende collegarsi;
- monte ore settimanale e sua articolazione:
- previsione di durata dell'intervento;

La proposta di attivazione dell'intervento dell'Assistente Sociale viene trasmessa, con la necessaria documentazione allegata, al Responsabile il quale, verificata la rispondenza del progetto alla tipologia del servizio ed effettuata la verifica amministrativa e contabile, autorizza l'attivazione e la relativa spesa.

La richiesta di attivazione viene trasmessa al soggetto aggiudicatario entro 5 giorni lavorativi che attiverà il servizio richiesto comunicando tutte le informazioni concernenti lo stesso quali: la data di inizio effettiva, l'operatore che lo svolgerà, ed eventuali altri significativi dettagli (ad es. luogo di svolgimento). Nessun importo sarà corrisposto in caso di servizi erogati in assenza dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Comune o SDS.

L'autorizzazione alla spesa è indispensabile sia per l'attivazione del servizio che per lo svolgimento dello stesso; non saranno riconosciute spese eccedenti quelle espressamente autorizzate secondo le modalità ed i tempi previsti. Nel caso di revisione del monte ore, se sono previste ore aggiuntive, le stesse non dovranno essere attivate senza preventiva autorizzazione alla spesa.

Art. 35 Piano educativo individualizzato

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è predisposto dall'assistente sociale responsabile del caso. Ciascun P.E.I. definisce:

- le competenze di intervento e la destinazione delle relative ore;
- gli obiettivi a breve e lungo termine che si intendono conseguire;
- i tempi, le modalità, azioni e strumenti dell'intervento educativo.

Art. 36 Incontri e verifiche professionali

I momenti di verifica e di incontro delle attività saranno articolati in tre distinti momenti:

Presa in carico. Tale momento di incontro e di conoscenza, da tenersi tra l'Assistente Sociale, con il Coordinatore e l'educatore assegnato al minore e/o alla famiglia ed eventuali altri operatori pubblici coinvolti nel caso, è volto alla conoscenza della situazione e alla definizione delle attività da porre in essere e degli strumenti da utilizzare per supportare il minore in difficoltà nel suo percorso di crescita e di inserimento. Per l'incontro di presentazione si riconosce e autorizza una durata massima di 1 ora per ciascun caso.

Incontri di verifica sul P.E.I. dei casi in carico al quale partecipano l'Assistente Sociale referente, l'educatore ed eventuali altri operatori sanitari e scolastici coinvolti nel progetto. Tale momento di verifica serve a monitorare la validità del progetto e ad apportare eventuali modifiche allo stesso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I risultati della verifica dovranno essere trasmessi al Responsabile da parte dell'Assistente Sociale referente.

L'educatore è tenuto a redigere mensilmente all'Assistente Sociale titolare del caso una relazione dettagliata sull'andamento del servizio, mettendo in evidenza eventuali criticità o punti di forza in relazione agli obiettivi prefissati nel P.E.I. con l'obiettivo di valutare in itinere gli esiti degli interventi educativi domiciliari ed eventualmente ri-modulare l'intervento.

Per la stesura della relazione si considera un'ora di lavoro mensile.

Report straordinari urgenti: nel caso in cui l'educatore rilevi fatti gravi è obbligato a segnalarli entro 48 ore senza attendere le scadenze dei report ordinari.

Art. 37 Verifica degli interventi

La valutazione delle attività, la rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la definizione del programma personalizzato e la verifica dei singoli interventi sono di competenza dei Servizi Sociali.

Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere:

A) riepilogo dell'utente (report individuale) che dovrà prevedere la rendicontazione dell'orario svolto nel mese, con il seguente tracciato: giorno (Lunedì, Martedì, Mercoledì, ecc.) – data (gg/mm/aaaa) – ora entrata (hh:mm) – ora uscita (hh:mm) – tot. ore di servizio sul caso (h:mm) più un'ora al massimo per la relazione – cognome e nome e firma dell'operatore – prestazioni effettuate (o prestazione prevalente). Il prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell'utente o altra sede espresse in ore e minuti. Tale riepilogo farà parte della documentazione da allegare alla fatturazione.

B) riepilogo generale dell'attività svolta dagli operatori

Nel riepilogo dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio.

Nel caso in cui le ore svolte siano superiori a quelle autorizzate, le stesse non saranno corrisposte al soggetto aggiudicatario; nel caso in cui risultino ore non svolte le stesse potranno essere riassegnate solo a seguito di una nuova autorizzazione.

Art. 38 Cessazione del servizio

L'Assistente sociale titolare del caso al termine del periodo previsto dal P.E.I., valuterà il raggiungimento degli obiettivi posti dal P.E.I. e stabilirà la data e le modalità di dimissione che saranno comunicate formalmente al soggetto aggiudicatario e al responsabile comunale.

Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il soggetto può essere dimesso su valutazione dell'Assistente Sociale competente.